REGOLAMENTO VIGILANZA ALUNNI

Art. 1 - ENTRATA DEGLI ALUNNI

- L'ingresso e l'uscita degli alunni vengono definiti in base agli orari di ciascuna sede e in relazione alla tipologia di funzionamento delle classi, sulla base del PTOF. Tali orari sono portati a conoscenza dei genitori all'inizio di ciascun anno scolastico.
- Gli alunni in entrata, al mattino o nel pomeriggio -se non iscritti al servizio mensa-, sono sotto la responsabilità della scuola da quando varcano la soglia dell'edificio scolastico. Gli alunni della secondaria che non usufruiscono della mensa, sono autorizzati a rientrare a casa per il pranzo per far ritorno a scuola per le attività pomeridiane se provvisti di autorizzazione per l'uscita autonoma.
- Gli alunni della scuola dell'infanzia devono essere accompagnati dai loro genitori dentro l'edificio scolastico.
- È affidata ai collaboratori scolastici l'accoglienza degli alunni e la vigilanza di tutti gli alunni all'ingresso della scuola.
- L'insegnante della prima ora deve presentarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni (CCNL art. 29 c.5).

Art. 2 - LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

La vigilanza degli alunni durante le attività didattiche spetta ai docenti in servizio secondo l'orario predisposto. Durante le ore di lezione ogni collaboratore scolastico effettuerà la vigilanza degli alunni all'interno del plesso assegnato, negli spazi comuni e nei bagni.

Art. 3 – LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI IN CASO DI DOCENTI ASSENTI

In caso di assenza imprevista dell'insegnante di classe la vigilanza è affidata ai collaboratori scolastici per il tempo necessario all'organizzazione delle sostituzioni o di altre soluzioni.

Art. 4 – LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI DURANTE I CAMBI DI TURNO TRA I DOCENTI NELLE CLASSI.

- Nei momenti del cambio di docente a fine lezione, lo spostamento degli insegnanti da un'aula all'altra deve essere effettuato il più celermente possibile.
- I docenti non impegnati nell'ora precedente agevolano il cambio facendosi trovare, al suono della campanella, in prossimità dell'aula.
- In caso di ritardo o di assenza dei docenti nella fase del cambio turno i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dando, nel contempo, avviso alla Referente del plesso e in sua assenza all'ufficio di segreteria dell'assenza, affinché vengano assunti i necessari provvedimenti.

Art. 5 – LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI DURANTE LA RICREAZIONE

L'intervallo-ricreazione si svolge:

- all'interno della scuola, o in classe o negli spazi comuni,
- negli spazi esterni, siano essi di pertinenza della scuola (Primaria Casnate, Scuola Infanzia) o comunali (Primaria Grandate e Primaria Cucciago, Secondaria Cucciago)

Nella scuola primaria, i docenti sono tenuti alla vigilanza degli alunni della classe in cui hanno svolto la lezione che precede la ricreazione; nella scuola secondaria i docenti sono tenuti alla sorveglianza degli spazi a loro affidati secondo un prospetto di turni di assistenza predisposto ad inizio anno dal Responsabile del Plesso.

I collaboratori scolastici di turno durante la ricreazione collaborano con gli insegnanti nella vigilanza e in particolare sorvegliano il corridoio, l'atrio interno di competenza e i bagni.

Art. 6 – LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI DURANTE LA PAUSA MENSA E POST MENSA

I docenti assegnati al turno mensa accompagnano gli alunni iscritti al servizio nel locale mensa e hanno la responsabilità della loro vigilanza. Tale responsabilità si estende al periodo di post mensa, solo nei confronti degli alunni iscritti al servizio. Il rapporto docenti (o eventuali altri adulti a ciò incaricati, ad esempio gli educatori comunali) / alunni, durante la mensa e il post mensa, è di un adulto per venticinque alunni. La pausa post mensa può essere trascorsa dentro l'edificio scolastico o negli spazi esterni, ben definiti ed adeguatamente vigilati, come da piano di sorveglianza stilato a inizio anno.

Art. 7 – VIGILANZA DEGLI ALUNNI DURANTE GLI SPOSTAMENTI TRA AULE E/O EDIFICI

Gli alunni sono accompagnati dai loro docenti nei trasferimenti da un'aula all'altra, tali trasferimenti possono essere fatti anche con la collaborazione dei collaboratori scolastici

Spetta ai docenti di educazione fisica accompagnare gli alunni dalle aule alla palestra o agli spazi sportivi esterni e viceversa; ove ricorrano particolari esigenze organizzative, tali trasferimenti possono essere fatti con la collaborazione dei collaboratori scolastici

Art. 8 – LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

La vigilanza sugli alunni diversamente abili, se particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere assicurata dal docente di sostegno o dall'assistente a persona (quando previsto) o dal docente della classe o da un collaboratore scolastico.

Art. 9 – USCITA DEGLI ALUNNI DALLA SCUOLA

Al termine delle lezioni i docenti impegnati nell'ultima ora di lezione sono tenuti ad accompagnare gli alunni ordinatamente in fila fino all'uscita della scuola e a vigilare affinché siano affidati ai genitori o agli adulti delegati, o all'addetto allo scuolabus, se della scuola primaria. Gli alunni della scuola secondaria vengono lasciati uscire in autonomia previa autorizzazione scritta firmata dai genitori a inizio anno scolastico. Per quanto riguarda gli alunni di classe quarta e quinta primaria, i genitori possono autorizzare l'uscita autonoma a inizio anno compilando e firmando il modulo apposito. Gli alunni della scuola dell'infanzia sono affidati ai genitori che

li ritirano entrando nell'edificio scolastico. In caso di assenza del genitore, o di altro adulto delegato, all'uscita della scuola l'alunno rimarrà in custodia al collaboratore scolastico, previa comunicazione alla segreteria. Se dopo un tempo "ragionevole" i genitori risultano ancora non rintracciabili, il minore sarà affidato agli organi competenti (Polizia Locale, Carabinieri, Polizia di Stato). Gli alunni della scuola secondaria di primo grado, se il termine dell'ora di educazione fisica coincide con la fine dell'orario delle lezioni, sono lasciati uscire in autonomia dalla palestra stessa.

Art. 10 – LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI DURANTE LE ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE

La vigilanza degli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi di istruzione deve essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori. Il Regolamento d'Istituto stabilisce criteri e norma specifiche relative al rapporto docenti/ alunni e alla presenza di un insegnante di sostegno per gli alunni con disabilità *(vedi allegato 1)*

Art. 11 – LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI DURANTE LE ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI POMERIDIANE

La vigilanza sugli alunni durante le attività pomeridiane extracurricolari, previste nel PTOF, deve essere costantemente assicurata dai docenti che organizzano tali attività. Gli alunni aspettano il docente nell'atrio, sorvegliati dai collaboratori scolastici, e sono accompagnati dal docente in aula. Per nessun motivo gli alunni devono rimanere nei locali scolastici privi di vigilanza.
Durante le attività pomeridiane extracurricolari gestite da esperti esterni gli alunni sono sotto la responsabilità di questi ultimi.

ART.12 – Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, valgono le leggi dello Stato.